

*di Carlo Pizzirani**

IN TOSCANA NASCONO GLI ELENCHI PER LE MC

La Giunta della Toscana ha stabilito le modalità di esercizio delle medicine complementari (MC) da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti (Deliberazione 28 gennaio 2008, n. 49 - Bollettino Ufficiale Della Regione Toscana - 6 febbraio 2008). L'atto si basa sulla Legge Regionale n. 9/2007 che, ricordiamolo, non ha avuto facili natali ed è incorsa anche nelle contestazioni della Corte Costituzionale la quale aveva censurato i "troppi" poteri che la Regione si attribuiva in fatto di professioni. Ne è così seguita una nuova formulazione legislativa che ha restituito maggiore titolarità agli Ordini, tanto che la deliberazione di cui trattiamo si basa su un protocollo d'intesa siglato con le rappresentanze mediche, fra cui la nostra Federazione regionale degli ordini veterinari.

LA NOVITA'

La grande novità di questa norma non sta solo nel riconoscimento delle medicine non convenzionali, che la Toscana preferisce definire "complementari", ma anche nell'attribuzione di queste pratiche alle sole professioni mediche e, soprattutto, nell'istituzione, presso gli ordini, di elenchi, distinti per singola disciplina, degli iscritti che praticano agopuntura, fitoterapia e omeopatia. E' su questo aspetto puramente ordinistico che intendo soffermarmi ed in particolare sui criteri per l'ammissione agli elenchi per i laureati in medicina veterinaria. Saranno infatti gli Ordini a certificare il possesso dei requisiti per essere ammessi agli elenchi. Certamente, non va taciuto il ruolo pioneristico della Regione nel disciplinare una materia che a livello nazionale non trova ancora una legge di riferimento.

AMMISSIONE AGLI ELENCHI

La delibera individua i "criteri sufficienti" di formazione per poter essere ammessi agli elenchi.

Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC:



- gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato da istituti pubblici e privati di formazione accreditati dalla Regione;
- i professionisti formatisi in istituti diversi da quelli già riconosciuti dalla Regione, ma che dimostrino gli stessi requisiti formativi;

La Regione chiede ai veterinari una formazione "sufficiente" che abbia un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica e una durata non inferiore ai tre anni, obbligo di frequenza dell'80%, superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi, conoscenza della legislazione e delle norme che regolano il consenso informato, conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.

Naturalmente, la Regione chiede anche a chi fa formazione di rispondere a determinati requisiti

minimi. Ad esempio, il responsabile didattico deve essere un laureato in medicina veterinaria con almeno cinque anni di esperienza clinica e almeno cinque anni di docenza della specifica medicina complementare, il corpo docente deve essere prevalentemente formato da laureati in medicina veterinaria, fatte salve quelle materie che esulano dalle discipline mediche, e andrà assicurata la presenza all'esame finale di un commissario designato dall'Ordine provinciale. Inoltre per ciascuna disciplina deve esserci un programma didattico scritto che si attenga ad una didattica teorica e pratica dettagliata dalla delibera regionale. Una Commissione regionale per la formazione si occuperà dell'accreditamento degli istituti e sovrintenderà alla formazione; al suo interno è prevista la presenza di un veterinario per l'agopuntura animale, uno per l'omeopatia animale e uno designato dalla consulta sanitaria regionale che vede al proprio interno un rappresentante della Federazione degli Ordini veterinari della Toscana.

NORME TRANSITORIE

La delibera individua anche delle "norme transitorie" per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Per l'ammissione all'elenco ci vorrà almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e esame di merito finale;
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a);
- c) formazione certificata attraverso la supervisione di un laureato in medicina veterinaria, esperto riconosciuto nella materia, documentata per almeno cinque anni;
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in una scuola che, a giudizio della Commissione, possegga requisiti didattici idonei;
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina complementare specifica, in struttura pubblica da almeno due anni, rilasciata dal responsabile della struttura;
- f) autocertificazione, comprovata da documentazione verificabile, che attesti una pratica clinica provata da almeno due anni.

CONSIDERAZIONI FINALI

Personalmente ritengo la legge regionale Toscana sulle medicine complementari una buona iniziativa ad eccezione della creazione delle "liste speciali" all'interno degli albi professionali, liste che non sono ancora previste per tutte quelle discipline specialistiche della medicina alopatica che vengono praticate da colleghi di fama internazionale, che hanno diplomi di college europeo, che da anni frequentano congressi internazionali e che sono autori di pubblicazioni e relatori ai numerosi incontri che si tengono su tutto il territorio nazionale.

Comunque i criteri di "riconoscimento" sono stati studiati in modo che solo chi ha una preparazione seria e dimostrabile possa accedere agli elenchi dei medici che praticano le medicine complementari così da non fornire false aspettative agli utenti finali, cioè i proprietari degli animali nostri pazienti.

* Presidente della Federazione Regionale degli Ordini Veterinari della Toscana